



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTA la legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n. 236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO l'Accordo di Partenariato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001 con cui è definita la strategia di impiego

dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e modificato con decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione";

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente oggetto di riprogrammazioni approvate con decisione della Commissione Europea C(2017) n. 8927 del 18 dicembre 2017 e decisione della Commissione Europea C(2018) n. 9099 del 19 dicembre 2018;

VISTA la Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO);

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTO il DPR n. 22 del 05 febbraio 2018 inerente il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)", in quanto applicabile;

VISTA la Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2011, in quanto applicabile;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art.1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n.221 del 23/09/2015 e, in particolare, gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

VISTO l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, che stabilisce che l'ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO l'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'Art. 1, comma 595, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017) dispone il cambio di denominazione di Italia Lavoro in ANPAL Servizi S.p.A.;

VISTA la Deliberazione n. 10 del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL (seduta del 7 giugno 2017) che approva il documento "Linee strategiche e di indirizzo per lo sviluppo di ANPAL Servizi s.p.a. 2017 – 2020";

VISTO il "Regolamento di contabilità" dell'ANPAL adottato ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL con Deliberazione n. 5/2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 2015, istitutivo dell'ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – che al comma 13 dell'art. 4 prevede che ANPAL subentri nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi (già Italia Lavoro S.p.A.) e che il presidente ne diventi amministratore unico, con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di Italia Lavoro S.p.a., prevedendo forme di controllo da parte di ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di ANPAL Servizi;

VISTO lo statuto dell'ANPAL, adottato con DPR 26 maggio 2016 n. 108, il quale all'art. 7 prevede che, in attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 13, del decreto istitutivo ed in coerenza con le previsioni dell'articolo 2 del medesimo decreto, ANPAL determini gli obiettivi annuali di ANPAL Servizi e le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati e che con le medesime modalità possa emanare specifici atti di indirizzo e direttiva nei confronti di ANPAL Servizi;

VISTO il D.P.R. 18 Novembre 2019, registrato in Corte dei Conti in data 06 dicembre 2019 al n. 1-3331, con il quale l'Avv. Paola Nicastro è stata nominata Direttore generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

VISTO il DD n. 269 del 7 agosto 2017 con il quale è stato approvato il "Piano strategico triennale Anpal_ - ANPAL servizi";

VISTO il Piano Operativo ANPAL Servizi 2017-2020", inviato via mail il 29 settembre 2017 e acquisito dall'ANPAL con prot. n. 12165 del 03 ottobre 2017 e il relativo piano finanziario inviato in data 17 ottobre 2017 in cui le spese di coordinamento vengono suddivise per Sezioni;

VISTO il DD n. 290 del 5 ottobre 2017 con il quale è stato approvato il "Piano Operativo Anpal_Servizi 2017-2020" per un importo totale di € 173.783.740,34;

VISTI i decreti n. 187 e n. 188 del 6 maggio 2019 con cui sono state disimpegnate dal PON SPAO e impegnate sul POC SPAO le risorse rispettivamente delle linee 5 e linee 7, vista la piena corrispondenza alle finalità di quest'ultimo;

VISTO il DD n. 440 del 15 ottobre 2019 con il quale è stato rimodulato il Piano strategico triennale e sono state rideterminate le risorse del piano finanziario a valere sul PON SPAO;

VISTA il Piano Anpal Servizi e relativo piano finanziario, inviato via mail il 26 luglio 2019 e successivamente integrato con PEC del 18/12/2019 acquisita con protocollo n. 17067 del 19/12/2019;

CONSIDERATO che dal punto di vista gestionale l'invio del nuovo piano operativo costituisce una nuova operazione con annesso piano finanziario;

VISTO il DD 549 del 20-12-2019 con cui a seguito della trasmissione del summenzionato Piano, si è provveduto al disimpegno delle risorse non utilizzate al 31/07/2019 inerenti il "Piano strategico triennale 2017-2020" ANPAL-ANPAL Servizi per la parte riguardante ANPAL Servizi;

RITENUTO necessario provvedere all'impegno delle risorse per la realizzazione delle attività previste dal summenzionato Piano relativo al periodo dal 01/08/2019 al 31/12/2021;

Decreta

ARTICOLO 1 – Approvazione Piano

È approvato il Piano Anpal Servizi e relativo piano finanziario, in allegato, inviato via mail il 26 luglio 2019 e successivamente integrato con PEC del 18/12/2019 acquisito con protocollo n. 17067 del 19/12/2019 per il periodo agosto 2019 al dicembre 2021;

ARTICOLO 2 – Contributo

Per la realizzazione del Piano di cui all'art. 1, il cui valore complessivo è pari a € 164.313.744, (centosessantaquattromilionitrecentotredicimilasettecentoquarantaquattro/00), è impegnato:

- € 61.942.274 a valere sul PON SPAO
- € 23.678.332 a valere su POC SPAO.

E' assicurata, a titolo di anticipazione, sui pertinenti capitoli del Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 25 della legge 845/1978 e dell'art. 9 della L. 236/1993, la copertura finanziaria delle seguenti linee:

- linea 4 – annualità 2021 per un importo di € 21.282.237,
- linee 5-6-7-8 - annualità 2019-2020-2021 per un importo totale pari a € 48.125.517,
- linea 9 - annualità 2021 per un importo pari a € 1.956.093,
- linea 10 - annualità 2021 per un importo pari a € 7.329.291.

SEZIONE	Asse	Priorità di investimento	LINEA	2019 (1 Agosto - 31 Dicembre)	2020	2021	Totale complessivo
COORDINAMENTO	1-2-4	8.i-8.iv-8.vii- 10.iv-11.i-11.ii	Coordinamento Generale	1.473.617	4.414.710	4.883.450	10.771.777
COORDINAMENTO Totale				1.473.617	4.414.710	4.883.450	10.771.777
SEZIONE 1 - SERVIZI PER IL LAVORO E IL REDDITO DI CITTADINANZA	1-2	8.vii - 10.iv	Coordinamento Sezione 1	187.086	399.825	553.675	1.140.586
	1	8.vii	Linea 1 - Azioni di rafforzamento dei servizi per l'impiego e introduzione di nuove metodologie	398.217	960.575	1.172.548	2.531.340
	1	8.vii	Linea 2 - Rafforzamento dei servizi per l'impiego per target svantaggiati	295.291	670.755	821.834	1.787.880
	1-2	8.vii - 10.iv	Linea 3 - Governance e attuazione di politiche attive del lavoro	320.666	782.473	940.206	2.043.345
	1 -POC-	8.vii -POC-	Linea 4 - Gestione territoriale degli operatori per il rafforzamento dei SP1 e per lo sviluppo del RdC- Territorio - POC-	6.301.157	17.377.175	21.282.237	44.960.569
SEZIONE 1 Totale				7.502.417	20.190.803	24.770.500	52.463.720
SEZIONE 2 -SERVIZI PER LA TRANSIZIONE SCUOLA – LAVORO	2	10.iv	Coordinamento Sezione 2	324.940	588.023	700.064	1.613.027
	2	10.iv	Linea 5 – Interventi di qualificazione delle azioni di transizione nella scuola	526.146	1.065.926	1.348.069	2.940.141
	2	10.iv	Linea 6 – Interventi di qualificazione delle azioni di transizione nelle Università e negli ITS	555.046	1.065.926	1.348.069	2.969.041
	2	10.iv	Linea 7 – Interventi di supporto allo sviluppo del sistema duale	511.003	949.428	1.110.049	2.570.480
	2	10.iv	Linea 8 – Gestione territoriale degli operatori della transizione-Territorio	5.231.911	15.610.509	18.803.435	39.645.855
SEZIONE 2 Totale				7.149.046	19.279.812	23.309.686	49.738.544

SEZIONE 3 - INTERVENTI STRAORDINARI A SUPPORTO DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE E SVILUPPO DELLE AZIENDE E DEI SETTORI	1	8.i	Coordinamento Sezione 3	117.972	302.953	328.537	749.462
	1	8.i	Linea 9 - Interventi straordinari a supporto dei processi di trasformazione e sviluppo delle aziende e dei settori	522.955	1.609.427	1.956.093	4.088.475
	1	8.i	Linea 10 - Gestione territoriale degli interventi a supporto dei processi di trasformazione e sviluppo delle aziende e dei settori	1.310.065	5.997.131	7.329.291	14.636.487
SEZIONE 3 - Totale				1.950.992	7.909.511	9.613.921	19.474.424
SEZIONE 4 -SERVIZI PER LA PARITÀ DI GENERE	1	8.iv	Linea 11 - Servizi per la parità di genere	444.317	1.349.006	1.517.435	3.310.758
SEZIONE Totale				444.317	1.349.006	1.517.435	3.310.758
SEZIONE 5 - METODOLOGIE	4	11.ii	Linea 12 – Metodologie	252.302	947.190	1.118.778	2.318.270
SEZIONE 5 - Totale				252.302	947.190	1.118.778	2.318.270
SEZIONE 6 -SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI	4	11.i	Linea 13 – Sviluppo dei sistemi informativi	804.220	2.173.931	2.364.808	5.342.959
SEZIONE 6 - Totale				804.220	2.173.931	2.364.808	5.342.959
SEZIONE 7 -SERVIZI DI SUPPORTO TRASVERSALE	1	8.vii	Linea 14 – Rapporti con le imprese	399.469	968.139	1.193.569	2.561.177
	1	8.vii	Linea 14 - Territorio	309.544	1.308.744	1.633.681	3.251.969
	1	8.vii	Linea 15 – Sviluppo delle competenze degli operatori	476.117	1.258.779	1.425.221	3.160.117
	1	8.vii	Linea 16 – eLearning & community	214.680	734.867	865.550	1.815.097
SEZIONE 7 Totale				1.399.810	4.270.529	5.118.021	10.788.360
SEZIONE 8 -STUDI E RICERCHE	1 - 4	8.vii-11.i-11.ii	Coordinamento Sezione 8	204.306	523.825	610.903	1.339.034
	1 - 4	8.vii-11.i	Linea 17 – Applicazioni di Data Science	281.797	911.008	1.001.791	2.194.596
	1 - 4	8.vii-11.i	Linea 17 – Applicazioni di Data Science-Territorio	-	803.175	927.475	1.730.650
	4	11.ii	Linea 18 – Benchmarking nazionale e internazionale	207.487	689.316	844.227	1.741.030
	1	8.vii	Linea 19 - Monitoraggio e Valutazione PAL	314.130	1.017.934	1.177.342	2.509.406
	1	8.vii	Linea 19 - Monitoraggio e Valutazione PAL-Territorio	-	236.085	354.131	590.216
SEZIONE 8 Totale				1.007.720	4.181.343	4.915.869	10.104.932
Totale a valere sul PON SPAO				15.683.284	47.339.660	56.330.231	119.353.175
Totale a valere sul POC SPAO				6.301.157	17.377.175	21.282.237	44.960.569
TOTALE COMPLESSIVO				21.984.441	64.716.835	77.612.468	164.313.744

ARTICOLO 3 – Ammissibilità della spesa

L'ammissibilità delle spese e il conseguente rimborso è subordinato all'invio del piano di attività che dovrà avvenire:

- per il Piano di attività 2019 e 2020 entro il 15 gennaio 2020;
- per il Piano di attività 2021 entro il 30 settembre 2020.

Al fine di assicurare il monitoraggio della spesa, del performance framework e gli adempimenti comunitari conseguenti, compreso quello di evitare il disimpegno automatico delle risorse, il piano deve precisare distintamente i diversi programmi di riferimento (PON SPAO e POC SPAO) per ogni attività, le relative risorse umane, finanziarie e rilasci, con relativi cronoprogrammi e indicatori di output e di risultato.

ARTICOLO 4 – Rimodulazioni delle attività

Anpal Servizi, in caso di comprovata necessità ed entro 30 giorni dal termine indicato per l'ultimazione delle attività di cui all'articolo 5, ha facoltà di presentare richiesta di rimodulazione delle linee di intervento motivata e documentata. L'Anpal si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini della approvazione della rimodulazione, fermi restando i termini stabiliti dall'art. 5 per la rendicontazione delle spese.

Tutte le rimodulazioni delle singole linee devono essere preventivamente comunicate ed espressamente autorizzate dall'Anpal ad eccezione delle variazioni all'interno della medesima macrovoce di spesa e delle variazioni tra macrovoci di spesa inferiori o uguali al 20% calcolato sulla macrovoce d'importo minore tra quelle in variazione, fermo restando il totale complessivo del progetto, degli assi e delle priorità di investimento. Tali variazioni non necessitano di autorizzazione ma vanno in ogni caso preventivamente comunicate all'AdG.

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Anpal su espressa richiesta di Anpal Servizi, pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

In materia di ammissibilità dei costi, si applica la normativa nazionale di cui al DPR 22 del 05 febbraio 2018 e nelle more dell'emanazione della Circolare relativa ai "Costi ammissibili per Enti in House" per la Programmazione 2014-2020, si intende applicato, quanto previsto dalla Circolare 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Costi ammissibili per Enti in House" pubblicata in Gazzetta Ufficiale N.11 del 15/01/2011 e successive modificazioni, compatibilmente con le disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale applicabile.

ARTICOLO 5 - Programmazione e realizzazione delle attività

Le attività verranno realizzate dal 1/08/2019 e si concluderanno il 31/12/2021.

Per ciascuna annualità prevista dal Piano, salvo nei casi in cui sia prevista una data di chiusura attività antecedente, le attività dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre di ciascuna annualità e le relative spese dovranno essere rendicontate entro i 6 mesi successivi alla chiusura delle attività.

L'ANPAL attiverà un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale per verificare l'andamento delle attività e della spesa e adotterà se necessario i provvedimenti volti ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'intervento e delle spese nel rispetto dei termini comunitari.

ARTICOLO 6 - Affidamento di attività a enti terzi

In materia di affidamento di attività a enti terzi, Anpal Servizi è tenuta ad osservare le norme comunitarie e le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 relativo agli appalti pubblici e per quanto pertinenti alle Circolari del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 e n. 40 del 7 dicembre 2010.

ARTICOLO 7 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

L'Anpal provvederà ad erogare il contributo di cui all'art. 2 del presente decreto con le modalità di seguito previste:

- 1) una quota pari al 40% del contributo annuale previsto per l'annualità 2020 e 2021 e per ciascuna delle attività di cui alla tabella dell'art. 2, sarà erogato in anticipazione, a richiesta di Anpal Servizi, A tale richiesta dovrà essere allegata la presentazione di una relazione attestante l'intervenuto avvio delle attività e la presentazione del Piano esecutivo annuale dettagliato;
- 2) per ciascuna annualità i pagamenti intermedi saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte di Anpal Servizi, fino alla misura massima del 90% delle spese approvate in sede di controllo on desk al netto dell'anticipo, ove erogato, di cui al punto 1;
- 3) a seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche, di cui al successivo art. 8, sarà erogato il restante importo a saldo, contestualmente alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità.

Gli eventuali recuperi possono essere effettuati in compensazione con le somme dovute, a titolo di anticipazione, rimborso o saldo.

In particolare ai fini dell'erogazione del contributo di cui ai punti 2 e 3, Anpal Servizi dovrà presentare all'Anpal, con cadenza mensile per quanto riguarda le spese relative al personale, trimestrale per tutte le altre tipologie di spesa, domande di rimborso firmate digitalmente dal legale rappresentante e trasmesse mediante PEC, contenenti il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 125 del Reg. 1303/2013.

Contestualmente alla presentazione delle domande di rimborso dovrà essere fornita la relativa documentazione prevista dalla Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del nuovo testo. Tutti i documenti dovranno essere inseriti da Anpal Servizi nel supporto informatico SIGMA SPAO e SIGMA POC fornito dall'Anpal.

Con cadenza trimestrale, Anpal Servizi dovrà trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività.

In particolare alla relazione di attività di cui sopra dovranno essere allegati, in formato digitale, tutti i prodotti realizzati previsti per ciascuna linea del piano esecutivo approvato, secondo le scadenze previste.

Tale documentazione dovrà essere inviata ad Anpal entro i 40 giorni successivi dalla chiusura del trimestre di riferimento.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'Anpal potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Anpal Servizi.

ARTICOLO 8 – Controlli di primo livello

Fermo restando quanto stabilito all'art. 7, i rimborsi da parte dell'Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo *on desk* delle domande di rimborso prevenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico SIGMA SPAO e SIGMA POC.

Successivamente alla verifica on desk, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuate, sugli originali della documentazione giustificativa, delle verifiche in loco e ogni altro controllo previsto dalla Circolare n. 40 del 07/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per

enti in house” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modifiche, nelle more dell’adozione del nuovo testo, nonché ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile.

La verifica *on desk* di norma ha una durata di 15 giorni. La verifica *in loco* di norma ha una durata di 3 mesi. Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica *in loco*, i termini per l’espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Anpal Servizi dovrà inviare nei termini indicati dall’Anpal i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Il riconoscimento definitivo delle spese sostenute delle attività realizzate saranno comunque subordinate all’esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo di cui al successivo art. 9.

ARTICOLO 9 – Chiusura delle attività

Nel semestre successivo a ciascuna annualità del piano, Anpal Servizi dovrà presentare all’Anpal il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

A seguito della ricezione della stessa, l’Anpal procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria, che di norma ha la durata di 3 mesi.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, i termini per l’espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Anpal Servizi dovrà inviare nei termini indicati dall’Anpal i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

All’esito della verifica *in loco* a saldo, l’Amministrazione procederà alla notifica di decisione definitiva e alla liquidazione del saldo, di cui all’art. 7 punto 3, se dovuto.

ARTICOLO 10 – Termini per la conservazione dei documenti

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese in originale secondo quanto previsto dalla Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “Costi ammissibili per enti in house” pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modifiche, nelle more dell’adozione del nuovo testo, nonché ogni altro documento relativo al piano dovranno essere conservati ai sensi dell’art.140 del Reg.n.1303/2013 al quale integralmente si rinvia e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

ARTICOLO 11 - Contabilità separata

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Reg. 1303/2013, Anpal Servizi dovrà assicurare - nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria - l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento.

ARTICOLO 12 - Irregolarità

Anpal Servizi si impegna a segnalare tempestivamente ad Anpal eventuali errori materiali e irregolarità commessi nell'attuazione del Piano.

In caso di irregolarità, come definita ai sensi del dall'art. 2, punto 36, del Regolamento (CE) 1303/2013 del 17/12/2013, l'Anpal procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

ARTICOLO 13 – Monitoraggio e valutazione

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del piano, Anpal Servizi dovrà fornire all'AdG:

- le informazioni, anche mediante l'utilizzo del SIGMA SPAO e SIGMA POC, sui risultati e sugli effetti prodotti per la valorizzazione degli indicatori del programma ed ogni informazione richiesta sulle attività;
- tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto di attuazione annuale e del Relazione di attuazione finale del PON e del POC;
- ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

ARTICOLO 14 – Previsioni di spesa

Oltre alla trasmissione dei dati di monitoraggio, e ai fini degli adempimenti relativi al meccanismo di disimpegno automatico di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 136 Anpal Servizi si impegna inderogabilmente ad inviare, a cadenza trimestrale, anche le previsioni di spesa dettagliate utilizzando il format fornito dall'Anpal.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'AdG può richiedere l'invio di dette previsioni a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Anpal Servizi.

ARTICOLO 15 – Comunicazioni ufficiali del Piano

Anpal Servizi è tenuta a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. In particolare, Anpal Servizi dovrà osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni rese disponibili dall'Anpal.

Tutte le comunicazioni relative al Piano dovranno essere inviate all'Anpal e dovranno essere redatte includendo i seguenti riferimenti: Fondo di finanziamento PON, Decreto di Finanziamento, Piano/attività, Annualità.

ARTICOLO 16 – Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico

L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico, elaborato da Anpal Servizi nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati, dovrà essere autorizzato dall'Anpal.

ARTICOLO 17 – Rispetto dei principi orizzontali

Anpal Servizi si impegna a promuovere il rispetto della parità di genere e delle pari opportunità nella gestione e nella realizzazione delle attività.

Anpal Servizi è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Anpal Servizi si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e alla zona di svolgimento delle attività.

ARTICOLO 18 - Divieto di cumulo

Anpal Servizi garantisce che non sussiste un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso a valere su altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

ARTICOLO 19 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Decreto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale ed europea in materia.

Roma,

Avv. Paola Nicastro
